Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 23 dicembre 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1965, n. **1378**.

Modifiche all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilità e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1379**.

Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle società concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari.

In sostituzione, le società concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1° gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.

Nella predetta aliquota è contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

L'imposta di cui al comma precedente è a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.

Art. 2.

I contratti di utenza telefonica sono esenti dall'obbligo della registrazione in termine fisso.

In caso d'uso, in luogo della formalità della registrazione, si applica l'imposta di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 3.

Entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 1966, le società concessionarie dei servizi telefonici debbono presentare all'ufficio del registro competente una denuncia indicante l'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie dell'anno solare precedente, corredata del bilancio dello stesso anno e dei relativi allegati.

L'Ufficio del registro, in base ai detti documenti, liquida l'imposta dovuta in via provvisoria per l'anno in corso alla presentazione della denuncia e quella effettivamente dovuta per l'anno precedente.

Art. 4.

Il pagamento dell'imposta dovuta in via provvisoria deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dello stesso anno in corso alla presentazione della denuncia, a partire dal 1966.

Il pagamento della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria deve essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.

Qualora l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta risulti inferiore a quella versata in via provvisoria, la differenza viene imputata sulla rata scadente al 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.

Art. 5.

Per l'omessa o ritardata denuncia dei corrispettivi e per il ritardato pagamento sia delle rate dell'imposta provvisoria che della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria si applicano, rispettivamente, le sopratasse previste dagli articoli 102 e 103 della legge del registro, approvata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

La denuncia non corredata dei documenti prescritti si ha per non presentata e l'Ufficio del registro procederà direttamente all'accertamento delle imposte dovute.

Art. 6.

Le società concessionarie dei servizi telefonici hanno la facoltà di rivalersi dell'imposta stabilita dalla presente legge verso gli utenti, comprese le Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, gli enti che per legge siano, in tutto o in parte, equiparati ad ogni effetto tributario all'Amministrazione dello Stato nonchè gli enti ed associazioni che godano, per disposizione di legge, di esenzione o particolare trattamento

tributario, applicando la stessa aliquota di cui all'articolo 1 sull'effettivo importo dovuto dai singoli beneficiari del servizio telefonico e delle prestazioni accessorie.

Le società stesse non possono esercitare verso gli utenti la rivalsa delle sopratasse previste dall'articolo 5.

Art. 7.

Le norme attualmente in vigore in materia di imposte di bollo, registro e generale sull'entrata, riguardanti le utenze telefoniche e prestazioni accessorie, continuano ad essere applicate per la definizione dei rapporti tributari in corso nonchè per l'accertamento e la riscossione di dette imposte sugli atti e contratti limitatamente agli effetti da questi prodotti a tutto il 31 dicembre 1965 e sui corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie effettuati alla stessa data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1380**.

Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 29 — primo comma — del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da Comunità ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1381**.

Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nel trattamento tributario previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 dicembre 1965, n. **1382**.

Liquidazione del « Fondo speciale della Sila » istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a liquidare il fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876, n. 3124.

La somma ricavata dall'alienazione dei titoli di rendita e i relativi interessi maturati saranno ripartiti, al netto delle spese, tra i 55 Comuni aventi diritto, in base ai coefficienti della tabella approvata con decreto ministeriale 16 agosto 1912, n. 11690, modificata con decreto ministeriale 19 gennaio 1913, n. 1159.

Per i 39 comuni di Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Casole, Castiglione Cosentino, Celico, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Malito, Mangone, Marzi, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Pietrafitta, Rogliano, Rovito, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Trenta, Zumpano, Cicala, Cotronei, Decollatura, Marcedusa, Mesuraca, Pentone, Petilia Policastro, Savelli e Taverna la quota agli stessi spettante sarà versata alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione parziale o totale delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, all'estinzione dei quali si provvedeva in parte con gli interessi del fondo. La Cassa depositi e prestiti provvederà a rimborsare ai Comuni interessati le somme che risultassero affluite in eccedenza.

Per i restanti 16 comuni di Altilia, Cellara, Colosimi, Longobucco, Panettieri, Piane Crati, Santo Stefano Rogliano, Albi, Carlopoli, Fossato Serralta, Magisano, Petronà, Sersale, Sorbo San Basilio, Soveria Mannelli e Zagarise, la quota spettante sarà loro corrisposta senza obbligo di reinvestimento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1383**.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Angelo Gianfelice di Antrodoco del 21 dicembre 1963, n. 19825/3865 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto del notaio avv. Angelo Gianfelice di Rieti del 23 aprile 1965, n. 21858/4638 del repertorio generale, con il quale sono state apportate alcune modifiche allo statuto predetto;

Vista la deliberazione dell'11 marzo 1964 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti Cittaducale, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1965

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1384**.

Istituzione in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna), alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1385**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

21) Diritto delle Comunità europee;
22) Diritto penale commerciale;
23) Economia del lavoro;
24) Economia della localizzazione;
25) Storia del movimento sindacale;
26) Tecnica amministrativa delle imprese di servizi pubblici;
27) Tecnica ed ordinamento delle borse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 125. VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1386**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, ad acquistare un immobile in Milano.

N. 1386. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 765.000.000 l'immobile costituito da un fabbricato sito in Milano al viale Monte Nero n. 17, composto da due piani sotterranei, un piano terreno destinato a negozi, sette piani generici destinati in prevalenza ad uso di civile abitazione, di proprietà della « Immobiliare Nemar - S.p.A. », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1387**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della Parrocchia nella cattedrale di Santa Maria Maddalena, in Lanusei (Nuoro).

N. 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ogliastra in Lanusei in data 18 giugno 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla separazione della Parrocchia nella cattedrale Santa Maria Maddalena in Lanusei (Nuoro) dalla prima dignità, o arcipretura, del capitolo della cattedrale stessa ed alla sua unione al canonicato semplice di San Gemiliano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1388**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Benedetto Abate, in San Dorligo della Valle (Trieste).

N. 1388. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 21 marzo 1964, integrato con altro decreto del 10 settembre 1964 e con dichiarazione del 27 febbraio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Benedetto Abate in località Aquilinia del comune di San Dorligo della Valle (Trieste) ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castelletto nel comune di Torreglia (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castelletto sita nel comune di Torreglia (Padova);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Torreglia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre ai passanti, da varie prospettive, un caratteristico colpo d'occhio per il complesso « Castelletto-chiesa-campanile » inerpicato sulla sommità del piccolo verde colle nettamente isolato, costituendo inoltre un insieme di valore estetico e tradizionale nonchè un quadro naturale di eccezionale importanza panoramica;

Decreta:

La zona del Castelletto, sita nel territorio del comune di Torreglia (Padova), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

comune di Torreglia, foglio n. 15, mappali 162, 158, 159, 143, 115, 111 (lungo la strada provinciale San Biagio-Battaglia Terme), 108, 207, 104, 103, 136, 135, 202, 160, 161.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Torreglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della riunione tenutasi il 6 giugno 1964 in località « Castelletto » di Torreglia

A seguito di nota di convocazione del proprio presidente in data 27 maggio 1964 (nonchè di successiva nota in data 30 maggio 1964), si è riunita in località Castelletto di Torreglia, il giorno 6 giugno 1964, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.

(*Omissis*).

Il presidente, passando infine alla trattazione del punto 3) all'ordine del giorno « Proposta vincolo paesaggistico sul " Castelletto " di Torreglia », ricorda che si tratta di un poggio assai pittoresco, situato in territorio del comune di Torreglia, a nord del monte Siesa.

Esso trae il nome dall'antico fortilizio costruitovi: nel 1500, poi, i monaci Benedettini di Santa Giustina di Padova, acquistatane la proprietà, gli eressero la Chiesa intitolata a Maria, con un caratteristico campaniletto ed un piccolo monastero che fu soppresso e confiscato da Napoleone nell'anno 1810, assieme a Praglia e Rua.

Il Castelletto, passato successivamente attraverso varie proprietà private potrebbe oggi, data la sua vicinanza alla strada provinciale, Torreglia-Galzignano, essere preso di mira dalla speculazione edilizia; esiste in verità il rischio che si alteri il caratteristico, suggestivo colpo d'occhio che il grazioso complesso « Castelletto-chiesa-campanile » inerpicato sulla sommità del piccolo verde colle e nettamente isolato da altre costruzioni, offre, da varie prospettive, ai passanti.

Tale complesso panoramico di valore estetico e tradizionale, possiede indubbiamente le caratteristiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè ai commi 4° e 5° dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, e merita di essere protetto a sensi delle citate norme.

Dopo ampie discussioni, esaminati attentamente i vari aspetti della zona anche con sopraluogo in loco, la Commissione all'unanimità

Delibera

di proporre al Ministro per l'istruzione pubblica a sensi delle disposizioni di legge sopracitate, l'apposizione del vincolo di protezione sulla zona « Castelletto di Torreglia », precisamente sul territorio che nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, è delimitato da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali:

Comune di Torreglia - Foglio 15

mappali 162, 158, 159, 143, 115, 111 (lungo la strada provinciale San Biagio-Battaglia Terme); 108, 207, 104, 103, 136, 135, 202, 160, 161.

La riunione, iniziatasi alle ore 9,15 si è conclusa alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. Benedetto SGARAVATTI

Il segretario: dott. Alberto MORO

(9687)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Norme per il controllo del bestiame bovino, importato in esenzione daziaria, da destinare all'ingrasso. (Decisione C.E.E. 22 giugno 1965).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in data 22 giugno 1965, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. del 28 giugno 1965, n. 114, con cui si autorizza la Repubblica Italiana a sospendere temporaneamente dal 1° luglio 1965 al 31 marzo 1966 i dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina domestica di peso unitario non superiore a trecentoquaranta chilogrammi destinati all'ingrasso;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme e condizioni che devono essere osservate per tale concessione;

Ritenuto che per destinazione all'ingrasso dei bovini importati con il beneficio daziario, va inteso il differimento della macellazione dei medesimi per un periodo di almeno cento giorni dalla data della bolletta di importazione rilasciata dalla Dogana;

Decreta:

Art. 1.

L'esenzione dal dazio doganale per gli animali vivi della specie bovina domestica destinati all'ingrasso di peso unitario non superiore a trecentoquaranta chilogrammi è concessa dalla competente Dogana all'atto della importazione sotto l'osservanza, da parte degli importatori, delle norme e condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Gli importatori all'atto dello svincolo devono dichiarare la destinazione dei bovini all'ingrasso ed impegnarsi ad osservare le norme appresso indicate:

a) depositare preventivamente, presso le dogane alle quali richiedono l'applicazione del beneficio daziario, il proprio segno o sigla di identificazione da usare nella marcatura dei capi di ciascuna partita, eseguita secondo le modalità che seguono;

b) effettuare, ad avvenuta importazione della partita di bestiame, la predetta marcatura dei singoli capi;

c) comunicare alla Dogana che ha rilasciato la bolletta di importazione, ai fini dei successivi controlli, la eseguita marcatura dei capi della partita importata, facendo espresso riferimento al numero ed alla data della bolletta stessa.

La comunicazione deve farsi in duplice copia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, non oltre quindici giorni dalla data di importazione.

Art. 3.

La marcatura di cui all'articolo precedente deve effettuarsi dagli importatori sotto la propria diretta responsabilità e consiste nell'apposizione ai singoli capi di marca metallica auricolare del tipo a fascetta inamovibile, da applicarsi, possibilmente all'orecchio destro, mediante apposita tenaglia. La fascetta di metallo bianco, a due branche, dovrà essere di dimensioni tali da consentire l'incisione di lettere e cifre dell'altezza di circa 8 mm. Sulle facce esterne della fascetta devono imprimersi chiaramente, da un lato la lettera *E* (esenzione) ed il segno o sigla di identificazione della ditta importatrice, e dall'altro la data di importazione della partita, giorno e mese soltanto, espressi in numeri arabi separati da una barra o lineetta.

Art. 4.

Gli importatori sono tenuti, in caso di rivendita dei bovini durante il periodo stabilito per l'ingrasso, a rendere noto espressamente agli acquirenti il divieto di macellazione dei capi prima che sia trascorso il termine di cento giorni dalla data impressa nella fascetta auricolare metallica.

Art. 5.

I veterinari che, a norma della legislazione vigente, sono responsabili della vigilanza sanitaria delle carni, non devono consentire la macellazione dei bovini muniti della fascetta auricolare di cui al precedente art. 3, se non sono trascorsi almeno cento giorni dalla data impressa su tale fascetta, salvo i casi di macellazione di urgenza per malattia o per altra diversa causa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà efficacia dal giorno della entrata in vigore del provvedimento che recepisce la decisione della C.E.E. del 22 giugno 1965.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(10443)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Calimera, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Nardò, Tricase;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Lecce, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona;

1) Calimera, con sede in comune di Calimera, comprendente i territori dei comuni di Calimera, Sternatia, Zollino, Martano, Carpignano Salentino, Melendugno, Capranica di Lecce, Martignano, Castri di Lecce, Vernole, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.430 e di terreno coltivato di Ha. 26.901;

2) Campi Salentina, con sede in comune di Campi Salentina, comprendente i territori dei comuni di Campi Salentina, Arnesano, Carmiano, Guagnano, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.064 e di terreno coltivato di Ha. 31.041;

3) Casarano, con sede in comune di Casarano, comprendente i territori dei comuni di Casarano, Ruffano, Supersanò, Taurisano, Ugento, Acquarica del Capo, Presicce, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.601 e di terreno coltivato di Ha. 25.922;

4) Galatina, con sede in comune di Galatina, comprendente i territori dei comuni di Galatina, Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Neviano, Galatone, Sogliano Cavour, Soleto, Seclì, per una superficie agraria forestale di Ha. 24.307 e di terreno coltivato di Ha. 24.116;

5) Gallipoli, con sede in comune di Gallipoli, comprendente i territori dei comuni di Gallipoli, Sannicola, Tuglie, Alezio, Taviano, Melissano, Racale, Alliste, Matino, Parabita, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.627 e di terreno coltivato di Ha. 20.035;

6) Maglie, con sede in comune di Maglie, comprendente i territori dei comuni di Maglie, Corigliano d'Otranto, Melpignano, Castrignano de' Greci, Cursi, Scorrano, Muro Leccese, Sanarica, Nociglia, Otranto, Giuggianello, Minervino di Lecce, Uggiano la Chiesa, Palmariggi, Giurdignano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Poggiardo, Santa Cesarea Terme, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.303 e di terreno coltivato di Ha. 35.524;

7) Nardò, con sede in comune di Nardò, comprendente i territori dei comuni di Nardò, Copertino, Leverano, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.698 e di terreno coltivato di ettari 30.339;

8) Tricase, con sede in comune di Tricase, comprendente i territori dei comuni di Tricase, Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Ortelle, Patù, Salve, Specchia, Spongano, Surano, Tiggiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.547 e di terreno coltivato di Ha. 26.446.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9902)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'argricoltura di Foggia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Serracapriola, Apricena, Rodi Garganico, Torremaggiore, San Severo, San Giovanni Rotondo, Castelnuovo della Daunia, Manfredonia, Lucera, Troia, Bovino, Trinitapoli, Cerignola, Candela;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Foggia, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona;

1) Serracapriola, con sede in comune di Serracapriola, comprendente i territori dei comuni di Serracapriola e Chieuti, per una superficie agraria forestale di Ha. 19.716 e di terreno coltivato di Ha. 18.902;

2) Apricena, con sede in comune di Apricena, comprendente i territori dei comuni di Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, per una superficie agraria forestale di Ha. 60.677 e di terreno coltivato di Ha. 56.187;

3) Rodi Garganico, con sede in comune di Rodi Garganico, comprendente i territori dei comuni di Rodi Garganico, Carpino, Ischitella, Peschici, Vico del Gargano, Vieste, per una superficie agraria forestale di Ha. 47.285 e di terreno coltivato di ettari 32.481;

4) Torremaggiore, con sede in comune di Torremaggiore, comprendente i territori dei comuni di Torremaggiore e San Paolo di Civitate, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.276 e di terreno coltivato di Ha. 29.129;

5) San Severo, con sede in comune di San Severo, comprendente il territorio del comune di San Severo, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.684 e di terreno coltivato di ettari 32.684;

6) San Giovanni Rotondo, con sede in comune di San Giovanni Rotondo, comprendente i territori dei comuni di San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, per una superficie agraria forestale di Ha. 57.395 e di terreno coltivato di Ha. 56.265;

7) Castelnuovo della Daunia, con sede in comune di Castelnuovo della Daunia, comprendente i territori dei comuni di Castelnuovo della Daunia, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, San Marco la Catola, Volturara Appula, per una superficie agraria forestale di Ha. 39.678 e di terreno coltivato di Ha. 36.694;

8) Manfredonia, con sede in comune di Manfredonia, comprendente i territori dei comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Tremiti, per una superficie agraria forestale di ettari 69.394 e di terreno coltivato di Ha. 58.502;

9) Lucera, con sede in comune di Lucera, comprendente i territori dei comuni di Lucera, Alberona, Biccari, Roseto Valfortore, Volturino, per una superficie agraria forestale di Ha. 58.765 e di terreno coltivato di Ha. 56.969;

10) Troia, con sede in comune di Troia, comprendente i territori dei comuni di Troia, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Orsara di Puglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.148 e di terreno coltivato di Ha. 29.555;

11) Bovino, con sede in comune di Bovino, comprendente i territori dei comuni di Bovino, Accadia, Anzano di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monteleone di Puglia, Panni, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.000 e di terreno coltivato di Ha. 29.038;

12) Trinitapoli, con sede in comune di Trinitapoli, comprendente i territori dei comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.118 e di terreno coltivato di Ha. 18.118;

13) Cerignola, con sede in comune di Cerignola, comprendente i territori dei comuni di Cerignola, Stornara, Stornarella, per una superficie agraria forestale di Ha. 64.250 e di terreno coltivato di Ha. 59.250;

14) Candela, con sede in comune di Candela, comprendente i territori dei comuni di Candela, Ascoli Satriano, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 59.882 e di terreno coltivato di Ha. 58.307.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9901)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, San Pietro Vernotico;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Brindisi, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona;

1) Fasano, con sede in comune di Fasano, comprendente i territori dei comuni di Fasano e Cisternino, per una superficie agraria forestale di Ha. 17.506 e di terreno coltivato di Ha. 17.231;

2) Francavilla Fontana, con sede in comune di Francavilla Fontana, comprendente i territori dei comuni di Francavilla Fontana, Oria, Villa Castelli, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.472 e di terreno coltivato di Ha. 28.440;

3) Mesagne, con sede in comune di Mesagne, comprendente i territori dei comuni di Mesagne, Latiano, Torre Santa Susanna, Erchie, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.779 e di terreno coltivato di Ha. 26.769;

4) Ostuni, con sede in comune di Ostuni, comprendente i territori dei comuni di Ostuni, Ceglie Messapico, San Michele Salentino, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.671 e di terreno coltivato di Ha. 36.012;

5) San Pietro Vernotico, con sede in comune di San Pietro Vernotico, comprendente i territori dei comuni di San Pietro Vernotico, Torchiarolo, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Cellino San Marco, per una superficie agraria forestale di Ha. 19.558 e di terreno coltivato di Ha. 19.452.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9904)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Barletta, Minervino Murge, Andria, Gravina di Puglia, Ruvo di Puglia, Bisceglie, Bitonto, Altamura, Grumo Appula, Gioia del Colle, Casamassima, Castellana Grotte, Putignano, Monopoli;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Bari, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Barletta, con sede in comune di Barletta, comprendente i territori dei comuni di Barletta e Canosa di Puglia, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.417 e di terreno coltivato di Ha. 28.410;

2) Minervino Murge, con sede in comune di Minervino Murge, comprendente i territori dei comuni di Minervino Murge e Spinazzola, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.938 e di terreno coltivato di Ha. 41.993;

3) Andria, con sede in comune di Andria, comprendente il territorio del comune di Andria, per una superficie agraria forestale di Ha. 39.579 e di terreno coltivato di Ha. 39.447;

4) Gravina di Puglia, con sede in comune di Gravina di Puglia, comprendente i territori dei comuni di Gravina di Puglia e Poggiorsini, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.912 e di terreno coltivato di Ha. 39.604;

5) Ruvo di Puglia, con sede in comune di Ruvo di Puglia, comprendente i territori dei comuni di Ruvo di Puglia e Corato, per una superficie agraria forestale di Ha. 38.252 e di terreno coltivato di Ha. 37.713;

6) Bisceglie, con sede in comune di Bisceglie, comprendente i territori dei comuni di Bisceglie, Trani, Molfetta, Giovinazzo, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.318 e di terreno coltivato di Ha. 26.318;

7) Bitonto, con sede in comune di Bitonto, comprendente i territori dei comuni di Bitonto, Modugno, Palo del Colle, Terlizzi, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.345 e di terreno coltivato di Ha. 34.322;

8) Altamura, con sede in comune di Altamura, comprendente i territori dei comuni di Altamura e Cassano delle Murge, per una superficie agraria forestale di Ha. 50.402 e di terreno coltivato di Ha. 49.344;

9) Grumo Appula, con sede in comune di Grumo Appula, comprendente i territori di Grumo Appula, Binetto, Bitetto, Bitritto, Sannicandro di Bari, Toritto, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.286 e di terreno coltivato di Ha. 27.181;

10) Gioia del Colle, con sede in comune di Gioia del Colle, comprendente i territori dei comuni di Gioia del Colle e Santeramo in Colle, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.128 e di terreno coltivato di Ha. 32.189;

11) Casamassima, con sede in comune di Casamassima, comprendente i territori dei comuni di Casamassima, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Turi, Sammichele di Bari, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.480 e di terreno coltivato di Ha. 32.695;

12) Castellana Grotte, con sede in comune di Castellana Grotte, comprendente i territori dei comuni di Castellana Grotte e Conversano, per una superficie agraria forestale di Ha. 19.003 e di terreno coltivato di Ha. 18.986;

13) Putignano, con sede in comune di Putignano, comprendente i territori dei comuni di Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.554 e di terreno coltivato di Ha. 31.082;

14) Monopoli, con sede in comune di Monopoli, comprendente i territori dei comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.993 e di terreno coltivato di Ha. 25.964.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9900)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre (Udine), Società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1964, che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modi

ficazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre (Udine), Società cooperativa a responsabilità illimitata;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 21 novembre 1964 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre (Udine), Società cooperativa a responsabilità illimitata, sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al 21 maggio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10489)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Attimis (Udine), Società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1964 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Attimis (Udine) Società cooperativa a responsabilità illimitata;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 21 novembre 1964 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Attimis (Udine), Società cooperativa a responsabilità illimitata, sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al 21 maggio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10490)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1965.

Divieto nel territorio della provincia di Bolzano dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1964, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerata la permanenza dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che hanno reso necessario il disposto del decreto ministeriale 14 dicembre 1964, e la necessità, quindi, di prorogare la efficacia del decreto medesimo;

Decreta:

Il divieto nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura è prorogato al 31 dicembre 1966.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

(10618)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1965.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1966 è vietato l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

(10617)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 2080/425, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muscettola Giuseppe, nato in Monte Sant'Angelo il 3 gennaio 1921, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in comune di San Giovanni Rotondo, estesa mq. 2160 riportata in catasto alla particella n. 65-*f* del foglio di mappa n. 117 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 103-*a*.

(9927)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 8805/2378, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Trubiani Lorenzo, nato in Castiglione a Casauria il 26 settembre 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estese mq. 210 riportate in catasto rispettivamente alla particella n. 695 parte del foglio di mappa n. 4 ed alle particelle numeri 414 parte, 385-*a* e parte alle strade del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 229, 350 e 351.

(10017)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, numero 13802/3921, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tondolo Vincenzo, nato il 2 agosto 1933 ad Andria della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Andria estesa mq. 66, riportata in catasto alla particella n. 52-*b*-*c*, del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 253.

(10019)

Approvazione, con modifiche, del testo del nuovo statuto consortile del Consorzio di bonifica montana « Astico-Brenta-Valletta Longhella », con sede in Vicenza.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 38424 in data 27 novembre 1965, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo del nuovo statuto consortile del Consorzio di bonifica montana « Astico-Brenta-Valletta Longhella », con sede in Vicenza, deliberato dal Consiglio dei delegati del Consorzio stesso in data 22 gennaio 1965 con delibera n. 241.

(10020)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Magliano dei Marsi e Sante Marie, località monte Saticone e monte Faito.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1965 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 11 agosto 1956, 5 agosto 1957 e 21 giugno 1959, nella zona di Magliano dei Marzi e Sante Marie, località monte Saticone e Monte Faito (L'Aquila), dell'estensione di ettari 600 circa, compresa entro i confini delimitati con i decreti ministeriali 11 agosto 1956 e 5 agosto 1957, viene revocato.

(10068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1965, il comune di Carlentini (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10381)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Placanica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.424.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10256)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Riace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.475.942, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10257)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.863.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10258)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.977.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10260)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Arnara (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.905.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10262)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Morolo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.783.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10264)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.070.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10259)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.136.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazioneV dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10261)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.157.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10263)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Barchi (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.713.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10265)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Novafeltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.294.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10266)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Frontino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.304.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10267)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di Pontremoli (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.184.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10269)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.333.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10270)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.704.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10268)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Monte Colombo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.474.739, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10271)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.605.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10272)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Premilcuore (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.289.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10273)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Norcia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.307.154, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10274)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Cagli (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.309.994, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10275)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Carpegna (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.286.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10276)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Macerata Feltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.028.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10277)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Pedivigliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.466.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10279)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Piane Crati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.354.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10280)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Volturara Appula (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10281)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Rogliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.455.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10282)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Molochio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.094.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10283)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.614.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10284)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.491.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10285)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Tricarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.196.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10286)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Martone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.845.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10287)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Atrani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.146.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante a deffettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10288)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1965, il comune di Tramonti (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.648.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stssso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19289)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, il comune di Pratovecchio (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10291)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla S.A.A.B. - Soc. A. Autolinee Briantee, con sede in Monza.

Con decreto 30 novembre 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi extraurbani di linea in concessione alla S.A.A.B. - Soc. A. Autolinee Briantee, con sede in Monza.

(9937)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Auto-Guidovie Italiane (A.G.I.), con sede in Piacenza.

Con decreto 30 novembre 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alle autolinee urbane ed extraurbane, in concessione alla Società Auto-Guidovie Italiane (A.G.I.), con sede in Piacenza.

(9940)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 novembre 1965 il dott. Filippo Anelli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 26 ottobre 1965, in sostituzione del dott. Celestino Scarimboli, rinunciatario.

(10023)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 67694 del 18 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti addì 23 novembre 1965, registro n. 41 Finanze, foglio n. 129 è stato respinto il ricorso straordinario presentato dalla ex ricevitrice Bortolan Piera nata Ansaldi avverso la delibera del Consiglio di amministrazione del lotto del 12 giugno 1963, con la quale vennero disposte le dimissioni d'ufficio della predetta, ed il suo successivo sollevamento dal servizio.

(10209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 22 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,67	624,72	624,70	624,70	624,78	624,70	624,78	624,78	624,73
$ Can.	580,83	581 —	581,30	580,85	579,50	581,05	580,85	581,05	580,95	581 —
Fr. Sv.	144,75	144,72	144,72	144,71	144,70	144,72	144,6375	144,72	144,72	144,72
Kr. D.	90,74	90,74	90,77	90,745	90,75	90,74	90,755	90,75	90,74	90,74
Kr. N.	87,45	87,43	87,45	87,47	87,53	87,45	87,465	87,46	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,75	120,75	120,73	120,725	120,85	120,74	120,73	120,76	120,74	120,74
Fol.	173,28	173,25	173,25	173,235	173,15	173,29	173,25	173,29	173,29	173,22
Fr. B.	12,581	12,58	12,5840	12,5830	12,585	12,58	12,583	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127.46	127,49	127,51	127,49	127,40	127,47	127,48	127,46	127,47	127,46
Lst.	1750,20	1750,25	1750,50	1750,40	1750 —	1750,05	1750,40	1750,05	1750,05	1750,45
Dm. occ.	156,20	156,22	156,22	156,22	156,20	156,19	156,215	156,19	156,19	156,21
Scell. Austr.	24,175	24,18	24,1850	24,1750	24,15	24,17	24,175	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,83	21,85	21,83	21,845	21,75	21,84	21,83	21,85	21,84	21,84
Peseta Sp.	10,44	10,43	10,44	10,4315	10,435	10,43	10,435	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 22 dicembre 1965

Rendita 5 % 1935	104,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1965

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	580,85
1 Franco svizzero	144,709
1 Corona danese	90,75
1 Corona norvegese	87,467
1 Corona svedese	120,727
1 Fiorino olandese	173,242
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,485
1 Lira sterlina	1750,40
1 Marco germanico	156,217
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,837
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di un inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto presidenziale 25 giugno 1965.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto presidenziale 25 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 27 settembre 1965, con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'articolo 5 del decreto presidenziale del bando ed all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di un inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto presidenziale 25 giugno 1965, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso la sede dei suddetti Servizi, via Po n. 14, nel giorno 10 gennaio 1966, con inizio alle ore 8.30.

Roma, addì 6 dicembre 1965

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(10450)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli e quadri organici dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissariato - ruolo commissariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in Economia e commercio o la laurea in Scienze sociali oppure la laurea in Scienze politiche o la laurea in Scienze coloniali, oppure la laurea in Scienze economiche marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiali in s.p.e., nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di 1°: « ottimo »; 2°: « buono »; 3°: « sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi - Roma, non oltre il sessantesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica ed alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della domanda al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto amministrativo e costituzionale;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
geografia economica;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
lingue estere: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla Commissione esaminatrice. Pertanto verranno senza altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso, in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di Ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali, dovranno far pervenire, entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

b) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato fino alla data di cui sopra;

c) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto amministrativo e costituzionale, coefficiente 3;
diritto civile e commerciale, coefficiente 3;
geografia economica, coefficiente 2;
economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;
diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 3;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in centodecimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria «ottimo»; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria «buono»; nessun punto, verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria «sufficiente»;

d) tre punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) due punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e i 18/20; quattro punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera, eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

g) da uno a quattro punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due e più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante la campagna di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma di laurea non fosse stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il certificato di laurea contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti di diploma;

8) certificato attestante la votazione conseguita nell'esame di laurea, qualora questa non risulti dal diploma o dal certificato, di cui al numero precedente.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato dell'Aeronautica militare.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato - ruolo commissariato - sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa alla nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1965
Registro n. 27 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 135. — LAZZARINI

Esami di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato dell'Aeronautica militare - ruolo commissariato.

N. d'ordine	Materie di esame	Durata della prova
	Prove scritte	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	8 ore
2	Diritto Amministrativo	8 ore
	Prove orali	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	15 minuti
2	Diritto Amministrativo e Costituzionale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle Finanze	15 minuti
4	Geografia economica	10 minuti
5	Diritto e legislazione Aeronautica	10 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7	Statistica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti:
Inglese;
Tedesca;
Spagnola e francese.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali partizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire; minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale la rappresentanza legale.

Nozione di persona giuridica. Associazioni e fondazioni. Esistenza ed estinzione della persona giuridica. Capacità giuridica e capacità di agire della persona giuridica: organi, associazioni non riconosciute e comitati.

Identificazione ed ubicazione della persona. Cittadinanza e nazionalità. Atti dello stato civile. Registro delle persone giuridiche.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni,, potestà, oneri, diritti soggettivi: categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto giuridico e fattispecie. Categorie dei fatti giuridici: fatti, atti e negozi giuridici. Modalità dei fatti; il tempo e il suo computo; prescrizione e decadenza, Categorie dei negozi giuridici. Prova dei fatti giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico: la rappresentanza volontaria; forma del negozio; dichiarazione; negozi di attuazione; negozi a forma vincolata. Volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. Motivi del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio. Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali di diritto della famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

Le successioni a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. Legittimari. Accettazione dell'eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie di cose. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica: modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzioni. Obbligazioni con pluralità di elementi. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito: responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazioni dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in modo particolareggiato la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Imprenditore, impresa e azienda. Imprenditore commerciale, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

Le società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario, l'assegno circolare.

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte Costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo:

I soggetti nel diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Nozioni di autarchia e distinzione dell'autonomia e dell'autogoverno. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico; i titolari degli organi; natura del rapporto tra questi e l'Ente pubblico.

Classificazione degli organi. La pluralità degli organi ed il principio della competenza. L'ordinamento gerarchico degli organi ed il contenuto del rapporto di gerarchia, i cosiddetti organi indiretti e l'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

Gli impiegati pubblici: definizione ed elementi del rapporto di pubblico impiego. Impiegati di ruolo e non di ruolo. Caratteri giuridici del rapporto. Formazione del rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico. Requisiti per l'assunzione in pubblici impieghi. Modi di assunzione degli impiegati pubblici. Diritti e doveri degli impiegati. Potere disciplinare. Modificazione ed entinzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione governativa centrale: gli Organi Supremi del potere esecutivo e le loro funzioni amministrative. Organi con competenza generale; la competenza amministrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri; la competenza del Consiglio dei Ministri. Organi con competenza particolare: i Ministri; i Sottosegretari di Stato. Gli Organi ausiliari; i Ministeri.

Il Consiglio di Stato: caratteri dell'Istituto; la posizione del personale; le sezioni; l'adunanza generale e le commissioni speciali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato ed esercizio della funzione.

La Corte dei conti: caratteri dell'Istituto, la Magistratura e gli impiegati della Corte. Le Sezioni e gli uffici.

Le funzioni del controllo preventivo, svolgimento ed effetti; il visto e la registrazione con riserva, annullamento. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato. Funzioni fondamentali; la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato. Altri Enti autorizzati a giovarsi della azione dell'Avvocatura dello Stato.

Amministrazione governativa locale: il decentramento amministrativo nel diritto italiano. Le circoscrizioni amministrative: regioni, provincie e comuni. Caratteri delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

La Prefettura: *A*) il prefetto, nomina, attribuzioni proprie, dirette e indirette. Natura e distinzione, forma ed efficacia dei provvedimenti prefettizi. Rapporti del prefetto con le altre autorità dello Stato; *B*) gli Organi collegiali; il Consiglio di prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

Le Intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Il Demanio pubblico. Contenuto ed estensione della demanialità. L'Amministrazione e l'utilizzazione dei beni demaniali. Inizio, modificazione e cessazione della demanialità. Il Demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Delle così dette servitù militari e di altri limiti nell'interesse della difesa nazionale.

L'espropriazione per pubblica utilità: principi generali. L'espropriazione come limitazione al diritto di proprietà. La potestà di espropriazione agli effetti del suo esercizio. L'espropriazione come trasferimento coattivo. Carattere originario dell'acquisto dell'espropriante. Il decreto di espropriazione. Istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

Gli atti amministrativi: definizioni ed elementi dell'atto amministrativo. Varie specie di atti amministrativi. In particolare i regolamenti. Il procedimento amministrativo. Efficacia degli atti amministrativi. Nullità ed invalidità degli atti amministrativi. L'annullamento, la revoca ed altri provvedimenti.

La responsabilità dell'amministrazione: gli atti illeciti e la responsabilità di diritto pubblico in generale. La responsabilità dello Stato e degli Enti pubblici minori: elementi differenziali di tale responsabilità rispetto a quella di diritto privato; enunciazione dell'art. 28 della Costituzione; deroghe ai principi enunciati. La speciale responsabilità di diritto pubblico per atti leggittimi.

La responsabilità dei privati: le varie forme di responsabilità per inosservanza di doveri verso la pubblica Amministrazione. La responsabilità civile, la responsabilità contabile, la responsabilità penale. La responsabilità amministrativa.

I ricorsi amministrativi: principi generali. La opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione ordinaria; competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative. I poteri del giudice.

La giurisdizione amministrativa: nozione e distinzione. La particolare posizione, tra le giurisdizioni speciali amministrative, del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa.

Natura della giurisdizione dei due collegi anzidetti. Organizzazione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale Amministrativa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

La giurisdizione generale di legittimità. La giurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva.

Il procedimento nel giudizio amministrativo: il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato. Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. Mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni amministrative speciali. La Corte dei conti: le sue sezioni giurisdizionali e la rispettiva competenza. Le singole materie attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Esecuzione delle decisioni di condanna. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni tributarie.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica: oggetto delle principali scienze sociali; giudizi di valore e metodo in generale; statica e dinamica economica; economia politica e politica economica.

Equilibrio della economia individuale: bisogni; beni; utilità; domanda.

Logica dello scambio: lo scambio in genere; lo scambio in caso di concorrenza perfetta; lo scambio nel caso di monopolio, monopolio bilaterale, monopolio unilaterale parziale e monopolio multiplo; determinazione mutua dei prezzi di mercato.

La produzione: concetto della produzione; fattori della produzione e loro prezzi; costo di produzione, organizzazione della produzione; attività dell'impresa di produzione; regimi di coalizione.

La moneta: funzioni della moneta; i sistemi monetari; il valore della moneta; la teoria quantitativa della moneta e le teorie monetarie contemporanee.

Il sistema aureo: le funzioni essenziali del sistema aureo; la crisi del sistema aureo.

Il credito: nozioni fondamentali; gli Istituti di credito e le banche (funzione monetaria, la composizione del medio circolante); gli istituti di credito commerciale (le banche di deposito e sconto, le banche di emissione); il mercato monetario; la speculazione di borsa.

I sistemi monetari attuali: il controllo dei cambi; il problema attuale dell'oro; il riassetto monetario mondiale; gli accordi di Bretton Woods; la convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e fluttuanti.

Il commercio internazionale; presupposti del commercio internazionale; le teorie del commercio internazionale; gli ostacoli al commercio internazionale e l'azione internazionale svolta a rimuoverli; bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

Il piano economico: concetti di piano; elementi del piano, piano del consumatore; piano del produttore; piani pubblici e piani privati.

Gli operatori globali del sistema economico; concetto di sistema economico; i diversi operatori globali, i flussi di reddito fra operatori globali; prodotto nazionale e reddito nazionale lordo e netto; reddito e ricchezza nazionale; relazioni tra flussi caratterizzanti la struttura di un sistema economico.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche; progresso e sviluppo economico; cause e misure dello sviluppo; ciclo economico e cause dei cicli; l'azione per attenuare i cicli.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria e le discipline che la studiano: la scienza delle finanze e il diritto finanziario; la politica finanziaria; natura e limiti dell'attività finanziaria; principali teorie tendenti a spiegare il fenomeno finanziario.

Le spese pubbliche: la teoria dei bisogni pubblici; classificazione delle spese con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna dello Stato; l'andamento delle spese pubbliche nei bilanci moderni; la politica della spesa e le teorie moderne sulla spesa pubblica.

Le entrate pubbliche: entrate in natura e monetarie, ordinarie e straordinarie; originarie e derivate; prezzo privato e quasi privato; il prezzo pubblico; la tassa e sua teoria; il contributo di miglioria (specifica e generica); le imposte speciali.

Imposta e imposizione: imposte dirette ed indirette; reali e personali; proporzionali e progressive; principi teorici per la ripartizione delle imposte; gli effetti economici della imposizione (ripartizione giuridica ed economica delle imposte e analisi degli effetti dell'imposizione); teoria della pressione tributaria; effetti degli sgravi fiscali; gli effetti delle fluttuazioni economiche sulle imposte; i rapporti di integrazione fra le imposte; altri problemi economici delle imposizioni (imposte di successione, dazi fiscali e loro incidenze, effetti speciali dell'imposta su tutti gli scambi, imposta di fabbricazione, monopoli fiscali e loro alternativa).

Problemi specifici dell'economia finanziaria: la discriminazione qualitativa dei redditi imponibili, l'epurazione dei redditi, la doppia tassazione del risparmio.

Finanza locale e finanza straordinaria: ordinamento amministrativo e finanziario, estensione del campo tributario presso lo Stato e gli Enti locali, classificazione delle entrate degli Enti locali, tesoro di guerra, imposta straordinaria e prestito pubblico, il circuito dei capitali.

Il sistema tributario italiano: imposte dirette, imposte indirette, imposte straordinarie, tasse; metodi di accertamento e la riscossione; sanzioni fiscali e contenzioso tributario; la nuova « perequazione tributaria ».

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie. Le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico; i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica; i passaggi obbligati del commercio mondiale; i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea; i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconi-grafiche: loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, lo olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il te e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produt-

tori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica; il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini; l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale, l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; la industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo; i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone; sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica: i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industre di trasformazione; i principali stati per industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fonti del diritto aeronautico - Fonti di diritto internazionale, fonti di diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea - I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea; la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea; lo spazio aereo e sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione; gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. Varie classificazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico e secondo l'impiego. Abilitazioni alla navigazione. Il Registro aeronautico italiano, compiti e poteri.

L'eromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile.

L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto, con particolare riguardo alla costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea, linee nazionali ed internazionali. Cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, la responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici. L'ipoteca aeronautica.

Diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo.

Il bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa.

Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: Nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità. I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo all'Aeronautica Militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto e in economia.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali. Attribuzioni.

Gli uffici regionali di riscontro.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Cenni sulla legge del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, onere della tassa di registro, penalità per mancata o ritardata registrazione, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica militare. La legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Aeronautici.

STATISTICA

Cenni sullo sviluppo storico della statistica. Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Concetto, definizione e scopo della statistica. Caratteristiche e fasi del metodo statistico.

La rilevazione in generale. Unità e dato statistico. Le serie e le seriazioni; elementi e classificazione. Le operazioni preliminari. Il piano della rilevazione: determinazione dello oggetto e limiti oggettivi, di tempo e di spazio.

La raccolta dei dati. Organi, metodi di esecuzione e mezzi tecnici per la raccolta.

Spoglio dei dati: enumerazione, classificazione, spoglio a mano e con mezzi meccanici. Sistemazione dei dati: tavole e prospetti statistici semplici e complessi.

La rilevazione indiretta.

La elaborazione dei dati. Critica dei dati. Concetto e specie di errori. Correzione degli errori: principali procedimenti per la correzione degli errori.

Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo.

Definizione di valore medio: tipo di medie più comunemente usate in statistica; calcolo della media aritmetica e della media geometrica. Semplice e ponderata; concetto di media oggettiva e di media soggettiva, di moda e di mediana.

Rapporti statistici. Importanza dei numeri indici ai fini di una espressione sintetica dell'andamento di un fenomeno.

Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Variabilità e mutabilità. Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno. Definizione di scostamento.

Significato degli spostamenti medi. Calcoli dello spostamento semplice e dello spostamento quadratico medio.

Concentrazione di un carattere: indice e curve di concentrazione.

Curve di distribuzione.

Cenni sull'interpolazione e sul calcolo combinatorio e delle probabilità.

Le esposizioni dei dati: ideogrammi, cartogrammi, istogrammi. Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: Inglse, Tedesco, Spagnolo, Francese.

Modello di domanda
Carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° Reparto, 5ª Divisione concorsi - 1ª Sezione. — ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . residente a (1) . . , (provincia di .) via , n. . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo commissariato - ruolo commissariato - di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 23 dicembre 1965.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) .);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) , . .,

di non aver riportato condanne penali (4) . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . nell'anno accademico . con votazione di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .,

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . . .

. . . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6):
. . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emenato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8939)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Conferma a presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a trecento posti di assistente di stazione in prova per il Compartimento di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1.Conc. del 28 aprile 1964, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Vista la proposta avanzata dal direttore compartimentale di Genova, il quale, nel segnalare il trasferimento ad altra sede del presidente della citata Commissione, propone che il medesimo venga confermato nell'incarico;

Considerato che il concorso è in fase di definizione (soltanto valutazione titoli);

Delibera:

L'ispettore capo Lanzone dott. Tito, trasferito per motivi di servizio ad altra sede, viene confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per il Compartimento di Genova.

Roma, addì 4 dicembre 1965

Il direttore generale: FIENGA

(10341)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a un posto di attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del tesoro.

Il Ministero del tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a un posto di attuario in prova per i servizi attuariali della Direzione generale degli Istituti di previdenza nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 20 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1964, avranno luogo in Roma, nei locali della Biblioteca del Ministero del tesoro, via XX Settembre n. 97, alle ore 8 dei giorni 26, 27, 28 gennaio 1966.

(10451)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1965, n. 29.
Istituzione del Comitato regionale della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia n.* 24 *del* 7 *dicembre* 1965).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, il Comitato regionale per la caccia, organo tecnico consultivo dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

I membri del Comitato regionale per la caccia sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 2

Il Comitato regionale per la caccia è così composto:

a) dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, che ne è il presidente;

b) dal direttore dei servizi regionali per l'agricoltura;

c) dal direttore dei servizi regionali per le foreste;

d) dal direttore dei servizi regionali per l'economia montana;

e) dai presidenti dei Comitati provinciali per la caccia;

f) da un professore di scienze naturali (zoologo);

g) da una rappresentante dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

h) da cinque rappresentanti dei cacciatori;

i) da un rappresentante delle riserve comunali di caccia;

l) da un rappresentante degli uccellatori, designato dalle Associazioni locali esistenti nel settore;

m) da un rappresentante dell'Associazione agricoltori;

n) da un rappresentante dei Coltivatori diretti;

o) da un rappresentante dell'Alleanza contadini.

I rappresentanti di cui alle lettere *h*) e *l*) saranno nominati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, fra quelli designati dalla Federazione italiana della caccia e dalle Associazioni legalmente costituite.

Il capo della Divisione servizi speciali, caccia e pesca dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana fa parte del Comitato con funzioni di segretario.

I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore all'agricoltura, foreste ed economia montana ed è da questi convocato. In caso di sua assenza, presiede i lavori del Comitato il funzionario dei servizi regionali, più elevato in grado, che ne fa parte.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Il Comitato regionale per la caccia ha il compito di dare pareri sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli venga deferita dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'insediamento del Comitato regionale per la caccia, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sentito il Comitato regionale stesso, emanerà il regolamento per il suo funzionamento.

Art. 6.

Ai componenti ed al segretario del Comitato regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15.

La relativa spesa farà carico al capitolo 11203064 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965 ed al corrispondente capitolo degli esercizi futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 novembre 1965

BERZANTI

(10093)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.